

## REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022

**REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122.**

### Relazione

#### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 45, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73<sup>1</sup>, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli"<sup>2</sup>.

In particolare, il citato articolo 45:

- introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
- attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private.

La misura potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

In continuità con precedenti disposizioni contenute in atti regolatori oggi abrogati, le imprese che, anche per il 2022, intendono avvalersi di questa facoltà trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, destinano gli utili emersi a seguito dell'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio, commento alla relazione semestrale), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà. La deroga è adottata con delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto<sup>3</sup>.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Il Regolamento abroga il Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, introdotta

---

<sup>1</sup> Recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

<sup>2</sup> La facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

<sup>3</sup> V. al riguardo, l'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF).

dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.

## **2. Struttura del Regolamento**

Il Regolamento si compone di 9 articoli suddivisi in 3 Titoli.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

Il **Titolo I**, composto da tre articoli, contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme su cui si fonda il potere regolamentare esercitato dall'Istituto (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento, comprendente le imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (articolo 3)<sup>4</sup>.

Il **Titolo II**, composto da tre articoli, reca le disposizioni applicative per l'esercizio della facoltà nel bilancio di esercizio e nella relazione semestrale, nonché la disciplina dei presidi da adottare da parte delle imprese che la utilizzino. In particolare:

L'**articolo 4** disciplina le modalità di esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale, prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni dell'impresa e le scadenze dei relativi esborsi. Tale valutazione, è formalizzata in un'apposita relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per la determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà. L'articolo prevede anche una specifica informativa nella nota integrativa al bilancio o nel commento alla relazione semestrale.

L'**articolo 5** disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile e ne richiede anche un'adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. L'articolo prevede anche specifiche informazioni da rendere nella relazione sulla gestione e nel commento alla relazione semestrale.

L'**articolo 6** disciplina l'informativa di vigilanza che deve essere inviata all'IVASS con riferimento sia all'esercizio della facoltà a seguito della delibera adottata dall'organo amministrativo sia della relativa cessazione.

Il **Titolo III**, composto da tre articoli, contiene l'abrogazione del Regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019 (articolo 7), le disposizioni finali concernenti la pubblicazione del Regolamento (articolo 8) e la sua entrata in vigore (articolo 9).

## **3. Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione (cd. AIR finale)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 2, comma 3, lettera b), e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto di non eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento, non comportando le disposizioni ivi contenute apprezzabili costi aggiuntivi per i relativi destinatari.

---

<sup>4</sup> Decreto di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione